

DECRETO DEL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

OGGETTO: Regolamento (UE) 2016/2031 – Registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (art. 65) - Operatore: RIPANI GIANMARCO – ROCCAFLUVIONE (AP).

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. n. 11 del 12/05/2022 “Trasformazione dell’A.S.S.A.M. nell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTO il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018 “Riorganizzazione amministrativa A.S.S.A.M.: Fase I definizione posizioni dirigenziali e relative competenze”;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 27.06.2022 che proroga l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.), oggi “Marche Agricoltura Pesca” nonché l’incarico ad interim di direzione della posizione di Funzione “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” al dott. Andrea Bordoni;

VISTA la D.G.R. n. 1570 del 28.11.2022 che stabilisce che l’incarico di Direttore, di cui alla DGR n. 816 del 27.06.2022, viene ulteriormente prorogato all’esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore da parte del Consiglio di Amministrazione, su designazione della Giunta regionale, per quanto previsto dagli articoli 10 e 17 della legge regionale n. 11/2022;

DECRETA

- di registrare nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ai sensi dell’art. 65 comma 1 del Regolamento (UE) 2016/2031 l’operatore professionale Ripani Gianmarco, partita IVA n. 02481960447, con sede legale in Roccafluvione (AP) – Strada Cuccaro, 13, relativamente al centro aziendale 001 di Roccafluvione (AP) – Strada Cuccaro, 13, per le attività, i siti e le tipologie di merci riportati nell’allegato 1;
- di assegnare all’operatore professionale Ripani Gianmarco il codice di registrazione IT-11-0905;
- che l’operatore professionale Ripani Gianmarco deve rispettare gli obblighi di cui al regolamento 2016/2031 già sottoscritti nell’istanza di registrazione al RUOP;
- di comunicare all’operatore professionale Ripani Gianmarco l’emanazione del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e per estratto sul sito www.norme.marche.it.



Il presente atto non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente. Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Legge Regionale n. 11 del 12/05/2022

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/16

D.Lgs n. 19 del 02 febbraio 2021

D.Lgs. n. 151 del 19 maggio 2000 e relativo decreto di applicazione DM 9 agosto 2000

D.Lgs n. 18 del 02 febbraio 2021 (commercializzazione fruttiferi e ortive)

Documento Tecnico Ufficiale n. 4 – Procedura operativa per la registrazione al RUOP

DM 333987 del 27/07/22

Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca".

L'articolo 17 della predetta legge stabilisce quanto segue:

- al comma 5: *Gli organi in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad esercitare la loro funzione fino alla entrata in carica dei nuovi organi.*
- al comma 6: *Le strutture in essere alla data di entrata in vigore di questa legge operano fino alla completa costituzione delle nuove strutture.*
- al comma 7: *Nelle more dell'adozione degli atti, previsti da questa legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/16 stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi per le piante e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile.

L'art. 65 comma 1 prevede l'istituzione di un registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) al quale devono essere registrati soggetti che svolgono a titolo professionale attività in relazione ai vegetali e altri oggetti; in particolare devono essere registrati gli operatori professionali che spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un un passaporto delle piante (lettera a) e gli operatori autorizzati a rilasciare passaporti delle piante (lettera b).

Con D.Lgs n. 19 del 02/02/21 la normativa nazionale relativa alla protezione delle piante dagli organismi nocivi viene adeguata alle disposizioni del Regolamento 2016/2031 e ai sensi dell'art. 34 viene istituito presso il Servizio Fitosanitario Centrale il registro ufficiale degli operatori professionali.

L'articolo 5 del D.Lgs. n. 151/00 definisce che i Fornitori che svolgono attività di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali devono essere iscritti al RUP di cui al D.Lgs. n. 214/05, attualmente abrogato e sostituito dal D.Lgs 19/21, presentando richiesta al SFR competente secondo le modalità dettate dall'art.6 del Decreto 9 agosto 2000.

Con D.Lgs n. 18 del 02/02/21 la normativa nazionale relativa alle norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e da orto viene adeguata alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031. L'art. 17 stabilisce che i Fornitori di piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione devono essere sempre chiaramente identificati nella loro funzione e registrati nel RUOP di cui al Regolamento (UE) 2016/2031.



Il Comitato Fitosanitario Nazione con il Documento Tecnico Ufficiale n. 4 ha definito le procedure operative per la registrazione al RUOP di determinate categorie di operatori professionali.

Con DM 333987 del 27/07/22 sono definiti i requisiti, le dotazioni e gli adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP.

Nel rispetto della normativa citata l'operatore professionale Ripani Gianmarco, partita IVA n. 02481960447, con sede legale in Roccafluvione (AP) – Strada Cuccaro, 13, ha inoltrato in data 05/11/22 prot. n. 7609, successivamente integrata con nota prot. n. 454 del 23/01/23 istanza di registrazione al RUOP relativamente al centro aziendale 001 di Roccafluvione (AP) – Strada Cuccaro, 13, in qualità di operatore che sposta nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un un passaporto delle piante.

Il Servizio Fitosanitario Regionale ha provveduto ad effettuare l'istruttoria documentale e di campo (ID 234744 del 25/11/22) verificando l'esistenza nella domanda di registrazione di tutti gli elementi di cui all'art. 66 comma 2. Sono inoltre rispettati i requisiti di cui all'art. 3 del DM 333987 del 27/07/22.

Esito dell'istruttoria e proposta

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di assegnare all'operatore professionale Ripani Gianmarco il codice di registrazione IT-11-0905 e di adottare il presente atto relativo alla registrazione al RUOP dell'operatore Ripani Gianmarco di Roccafluvione (AP) ai sensi del regolamento UE 2016/2031.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Centro aziendale Codice RUOP	Tipologia di attività e merce	Superficie Ha	Comune	Foglio	Particelle
001 Roccafluvione (AP) – Strada Cuccaro, 13 IT-11-0905	- Operatore professionale che sposta nell'Unione piante in qualità di produttore di: piante da frutto e ornamentali (allegato S – piante tartufigene) - Operatore professionale registrato in qualità di Fornitore di materiale di moltiplicazione di piante ornamentali (D.Lgs 151/00) e Fornitore di piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione (D.Lgs 18/21) - Operatore professionale autorizzato a rilasciare passaporti delle piante	00.10.00	Roccafluvione (AP)	47	393p

